

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 388 dell'11 ottobre 2023.

“Approvazione disegno di legge: 'Disciplina delle strutture turistico-ricettive”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta";

VISTO il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'art. 53 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.79, rubricato 'Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche';

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTA la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 recante "Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta";

VISTO il disegno di legge: 'Disciplina delle strutture turistico-ricettive', predisposto dall'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo e corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica finanziaria e delle relazioni ATN e AIR, nonché dei prescritti pareri;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante 'Disciplina delle strutture turistico-ricettive', nel testo che, unitamente alle prescritte relazioni, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario
MEZZAPELLE

Il Presidente
SCHIFANI

JT



REGIONE SICILIANA
Dipartimento regionale del turismo
dello sport e dello spettacolo

OGGETTO: Disegno di Legge “Disciplina delle strutture turistico-ricettive”.

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Preliminarmente è opportuno rappresentare che con nota prot. n. 652733 del 15.12.2021 (all. 1), lo schema del Disegno di legge recante “*Disciplina delle strutture turistico-ricettive*”, già condiviso ed apprezzato dalle associazioni di categoria, è stato trasmesso per l'acquisizione dei pareri prescritti da parte dell'Ufficio Legislativo e Legale e del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione.

In relazione al contenuto della suddetta proposta normativa, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, nel ritenere di dover apportare alcune modifiche al testo, ha espresso il proprio parere n. 556-98.1.XVII del 12 gennaio 2022 (all.2) mentre, successivamente, il Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione con nota prot. n. 20127 del 2 marzo 2022 (all.3) ha espresso le proprie considerazioni in ordine agli aspetti di natura tecnico-finanziaria.

Sulla base di quanto rappresentato dai suddetti Uffici, questo Assessorato ha provveduto, pertanto, ad apportare allo schema del disegno di legge le relative modifiche proposte, elaborando il nuovo testo che si allega alla presente nota (all. 4).

Con nota prot. n. 1616 del 16 maggio 2023 tale nuova elaborazione è stata trasmessa alle associazioni di categoria alle quali è stato richiesto di voler formulare, entro 15 giorni, eventuali nuove osservazioni, considerazioni o riflessioni sulle modifiche apportate, e non anche sul testo già precedentemente condiviso ed apprezzato.

In esito a tale richiesta soltanto l'Associazione Faighta Sicilia ha trasmesso diverse osservazioni sul testo già precedentemente approvato, peraltro alcune non condivisibili, e pertanto si è ritenuto di procedere con il testo del disegno di legge già precedentemente modificato senza l'aggiunta di ulteriori variazioni all'elaborato normativo.

Relazione

Il presente disegno di legge, al Titolo Primo – Disposizioni generali – in coerenza alla normativa statale, mira a riordinare in materia organica la disciplina delle strutture turistico ricettive della Regione Siciliana per la valorizzazione e la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, nonché per consentire di accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il migliore utilizzo del patrimonio edilizio

esistente ed il suo restauro conservativo e garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

Il testo fornisce la definizione di attività ricettiva come quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi individuando e distinguendo le strutture ricettive in alberghiere, extralberghiere e altre strutture ricettive e dedicando apposita disposizione alle locazioni turistiche per le quali ad oggi la Regione Siciliana non ha ancora adottato alcuna disciplina.

Contestualmente si è provveduto alla loro definizione e disciplina e, ove necessario, alla modifica delle norme vigenti e all'abrogazione esplicita di quelle superate o in contrasto.

Il Titolo Secondo - Disciplina e classificazione delle strutture ricettive - detta disposizioni innovative per la regolamentazione e la distinzione delle varie strutture ricettive.

Le principali novità introdotte riguardano i periodi di apertura delle strutture e la loro classificazione.

Per i periodi di apertura distinti, in annuali e stagionali, è stata introdotta la possibilità di un periodo superiore a 270 (duecentosettanta) giorni complessivi nell'arco dell'anno solare per le aperture annuali e non inferiore a 90 (novanta) giorni consecutivi e non superiore complessivamente a 270 (duecentosettanta) giorni nell'arco dell'anno solare per quelle stagionali.

I requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle strutture sono individuati con decreto dell'Assessore in conformità alla normativa vigente in materia.

Per le aziende o le imprese turistico-ricettive già esistenti e classificate alla data di pubblicazione della legge e quelle i cui rappresentanti legali abbiano presentato alla data di entrata in vigore della presente legge istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico-ricettive a valere sui fondi extraregionali, è stata prevista l'applicazione dei requisiti minimi obbligatori previsti dalla vigente normativa, ad eccezione delle superfici minime e relative cubature delle camere già autorizzate ai fini della classificazione o previste dalle normative vigenti alla data di presentazione delle citate istanze. Tutte le aziende o le imprese turistico-ricettive sono, in ogni caso, tenute al rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui D.M. 236/89.

L'esercizio delle strutture ricettive è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'articolo della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 da presentare al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo che verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita. Viene eliminata la riclassificazione quinquennale delle strutture.

Vengono inoltre espressamente indicati i requisiti morali di cui devono essere in possesso i titolari delle strutture ricettive, i loro rappresentanti o gestori, requisiti previsti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Viene espressamente disposto che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti nel rispetto delle norme del codice civile in materia

intendendosi per uguali denominazioni che abbiano in comune almeno un elemento, o la parte della parola in cui si concentra il significato, o radice.

E' prevista come obbligatoria per i titolari delle strutture ricettive l'assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Il Titolo Terzo - Definizione delle strutture ricettive - offre la definizione delle strutture ricettive prevedendo nell'ambito delle strutture ricettive alberghiere gli Alberghi, i Condhotel, le Residenze turistico-alberghiere e le Residenze d'epoca alberghiere.

Nell'ambito di tali strutture si evidenzia l'introduzione della disciplina dell'esercizio dei Condhotel, come definiti dall'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e delle Residenze d'epoca alberghiere ossia le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

Nell'ambito delle strutture ricettive extralberghiere sono compresi invece gli Affittacamere, gli Alberghi diffusi, gli Alloggi agrituristici, i Bed & Breakfast, i Campeggi, le Case e appartamenti per vacanze, le Case per ferie, gli Ostelli, i Rifugi escursionistici, montani e bivacchi, le strutture di Turismo rurale, i Villaggi turistici.

Un aspetto innovativo è rappresentato dalle disposizioni riguardanti i campeggi e le aree di sosta temporanea a fini turistici.

Riguardo i campeggi vengono apportate significative modifiche alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 al fine di offrire una regolamentazione semplificata e rispettosa, oltre che degli strumenti urbanistici generali comunali, delle norme igienico-sanitarie, di salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente. Viene introdotta la possibilità per i Comuni di autorizzare, in aree pubbliche o private, campeggi della durata massima di sessanta giorni nell'arco dell'anno solare, previo nulla osta del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.

Sono disciplinate inoltre le aree di sosta temporanea a fini turistici destinate esclusivamente al parcheggio di caravan e autocaravan per un periodo massimo di 72 ore consecutive.

Le altre strutture ricettive comprendono i Marina resort, l'Alloggio nautico diffuso e i Boat and breakfast disciplinate dal Capo terzo del disegno di legge.

Viene introdotta la disciplina dei marina resort che rappresenta una tipologia ricettiva innovativa nel settore dell'accoglienza.

Si è ritenuto necessario, inoltre, favorire attraverso una apposito riconoscimento giuridico le iniziative capaci di attrarre flussi aggiuntivi rispetto a quelli della ricettività tradizionale, qual'è, appunto, quella dell'Alloggio Nautico Diffuso in cui vengono assicurati servizi adeguati ai turisti che decidono di trascorrere le vacanze in barca, tenendo conto della tutela del mare e dell'ambiente in generale.

L'Alloggio Nautico Diffuso può garantire, infatti, effetti positivi sull'economia isolana ma anche una migliore tutela del territorio costiero. Il settore nautico da tempo aveva bisogno di un riconoscimento di questo tipo.

La fruizione che si può fare mettendo in sinergia nautica e servizi a terra può essere davvero uno strumento cardine del rilancio turistico della fascia costiera.

Anche per l'avvio delle suddette attività sarà necessaria, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, la presentazione della SCIA al Comune presso cui le strutture sono ubicate.

Successivamente, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, si potranno definire le modalità di apertura e di esercizio degli alloggi nautici diffusi nonché la relativa classificazione. Presso il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti sarà istituita un'anagrafe regionale degli alberghi nautici diffusi.

Con riguardo ai Boat & breakfast, viene integrata la scarna disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, prevedendo che uno stesso soggetto non possa gestire più 4 (quattro) unità da diporto ed estendendo in quanto compatibili le disposizioni previste per i Marina resort e gli alberghi nautici diffusi, assicurando in questo modo una più definita regolamentazione.

Vengono disciplinate per la prima volta in regione le Locazioni turistiche ossia le locazioni di unità immobiliari non soggette a classificazione, come disciplinate dall'articolo 53 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

Il Titolo quarto - Regolamentazione delle strutture ricettive - introduce disposizioni regolamentari innovative. Viene ribadito l'obbligo per i titolari o i gestori delle strutture ricettive e per coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche di comunicazione dei dati ai fini statistici nonché l'obbligo di registrare le presenze e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Viene inoltre previsto l'obbligo di dare pubblicità mediante una tabella riepilogativa ove vengono indicati i prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, le caratteristiche della struttura.

Il disegno di legge propone, in attuazione della normativa statale, ed in linea con le attività già poste in essere dall'Assessorato regione del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'introduzione del Codice identificativo regionale di tutte le strutture ricettive comprese le locazioni turistiche. I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture avranno pertanto l'obbligo di esporre il C.I.R. all'esterno delle strutture ricettive integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità.

Il Titolo quinto - Vigilanza e sanzioni - introduce le disposizioni in materia di controlli ed interviene sul regime sanzionatorio. In particolare, ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, viene previsto che talune funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ricettive siano esercitate dagli enti locali e dal Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, nonché dal Dipartimento regionale infrastrutture,

della mobilità e dei trasporti, esclusivamente, quest'ultimo, per gli alberghi nautici diffusi, per i boat & breakfast e per i marina resort. Ai suddetti Dipartimenti regionali saranno attribuite, altresì, le competenze in materia di diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività turistica. Agli enti locali viene demandato, invece, anche il potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Apposita disposizione individua le fattispecie che violano le disposizioni previste dalla legge e quantifica le relative sanzioni amministrative. In caso di accertamento delle violazioni l'Ente locale competente per territorio provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne introita i relativi proventi.

Il Titolo sesto – Disposizioni finali - contiene alcune disposizioni concernenti l'abrogazione delle norme in contrasto con le disposizioni del disegno di legge, ovvero quelle ormai superate.

Il Dirigente Generale

CATRINI





REGIONE SICILIANA
Dipartimento regionale del turismo
dello sport e dello spettacolo

OGGETTO: Disegno di Legge "Disciplina delle strutture turistico-ricettive".

SCHEDA ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

SEZIONI		CONTENUTI	
1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	1	Il disegno di legge non interessa e non impatta sulle materie oggetto della libera concorrenza
		2	Nei riguardi del contenuto del disegno di legge non esistono procedure di infrazione tematica da parte dell'UE
		3	Il disegno di legge non riguarda materie di competenza esclusiva dell'UE
2	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale	1	Il disegno di legge rispetta i principi costituzionali, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 5, 114, 117, 118 e 119
		2	La materia trattata dal disegno di legge non è concorrente alla legislazione nazionale, rientrando tra i profili di competenza esclusiva previsti dall'art. 14, comma 1, lett. n) dello Statuto della Regione Siciliana
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo statuto della Regione Siciliana	1	Il disegno di legge rispetta le disposizioni dello Statuto della Regione Siciliana
4	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le vigenti disposizioni di legge	1	Il disegno di legge è coerente con gli istituti legislativi nazionali attualmente in vigore nel settore del turismo
		2	Il disegno di legge mira a riordinare in materia organica la disciplina delle strutture turistico ricettive della Regione Siciliana
5	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	1	Il disegno di legge mira a riordinare la materia del settore turistico regionale rendendo omogenea e riducendo il carico normativo
		2	Il disegno di legge si avvale anche della tecnica della novella legislativa, sostituendo alcune disposizioni giuridiche già in vigore
		3	Il disegno di legge non prevede l'esistenza di disposizioni aventi effetto retroattivo, interpretazioni autentiche di norme in vigore o la riviviscenza di norme già abrogate
		4	Il disegno di legge non prevede rilegificazioni
		5	Il disegno di legge prevede l'abrogazione espressa di norme preesistenti non più attuabili e/o anacronistiche
6	Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana e relativo iter	1	Il disegno di legge costituisce una norma di riordino delle strutture turistico ricettive regolamentando in, parte, la materia analoga di cui al DDL n. 338 del 24.03.2023 recante "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso, modifica alla legge regionale 2 agosto 2013, n.11."
7	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza di giudizi di costituzionalità del medesimo o analogo oggetto	1	Il disegno di legge non è volto a sanare alcun percorso argomentativo giurisprudenziale
8	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	1	Il disegno di legge, all'art. 5, all'art. 28 comma 5 ed all'art. 31 comma 6 prevede l'adozione di successivi provvedimenti attuativi da parte dell'Amministrazione regionale
		2	Per l'adozione dei provvedimenti attuativi del disegno di legge non vi sono congruenze e/o incongruenze per la loro attuazione
9	Impatto sul bilancio regionale ed oneri burocratici	1	Le disposizioni del disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Il Dirigente Generale

CATRINI

**REGIONE SICILIANA**

Dipartimento regionale del turismo
dello sport e dello spettacolo

OGGETTO: Disegno di Legge “Disciplina delle strutture turistico-ricettive”.

ANALISI IMPATTO REGOLAZIONE (AIR)

Provvedimento: Disegno di Legge “Disciplina delle strutture turistico-ricettive”;

Amministrazione competente: Regione Siciliana – Assessorato regionale del turismo , dello sport e dello spettacolo – Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Referente dell'Amministrazione competente: Dott. Marco Perciabosco. Dirigente Area 1 “Coordinamento” del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

1. SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il settore del turismo e delle attività alberghiere sono la linfa vitale dell'economia siciliana, soprattutto nella fase di ripartenza economica post-pandemica. Il presente intervento normativo mira a riordinare in materia organica la disciplina delle strutture turistico ricettive della Regione Siciliana al fine di accrescere la competitività del settore turistico regionale, tenendo conto di tutte le componenti su già poste in essere dall'amministrazione regionale, affinché non solo possano essere mantenute, ma, anzi, trovino nuovi forti impulsi.

La Sicilia, infatti, con il suo immenso patrimonio naturalistico, storico, culturale e paesaggistico rappresenta una delle mete più ambite e ricercate dai viaggiatori italiani ed esteri, circostanza confermata dai sempre più crescenti flussi turistici registrati negli ultimi anni.

Proprio per venire incontro all'aumento delle presenze turistiche nel territorio regionale, con la presente proposta di legge si intende riordinare la disciplina delle strutture turistico-ricettive nonché favorire nuove forme di ricettività turistiche, capaci di attrarre flussi di incoming aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività tradizionale.

Pertanto l'intervento legislativo in esame si palesa quale atto necessario del legislatore regionale, per lo sviluppo di un settore traino dell'economia siciliana.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

Gli obiettivi principali dell'intervento legislativo si concretizzano nel riordino di una disciplina obsoleta e, talvolta, incompleta soprattutto verso le nuove forme di turismo, anche di natura esperienziale, finora scarsamente esplorate.

Il testo mira a regolamentare le attività dirette alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità, individuando e distinguendo le strutture ricettive in alberghiere, extralberghiere e altre strutture ricettive connesse ai nuovi trend di carattere attrattivo-turistico per la promozione delle destinazioni siciliane.

Gli obiettivi generali sono quelli sono, pertanto, quelli di evitare lacune normative nel settore della ricettività turistica.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento legislativo si pone perfettamente in linea con gli obiettivi fissati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo della XVII legislatura regionale, soprattutto nella prospettiva del pieno superamento della fase emergenziale post-pandemica.

A tal fine, per l'attuazione delle politiche regionali per il turismo, si pone l'attenzione verso gli operatori del sistema ricettivo, dell'accoglienza e dell'informazione turistica, nonché ai fornitori di altri servizi rivolti ai turisti risulta appositamente disciplinata nel testo normativo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

La scelta normativa risiede, come già detto nei precedenti punti, motivo per cui si ritiene necessario di operare un riordino della disciplina delle strutture turistico-ricettive, aggiornandola ed armonizzandola in linea con le disposizioni nazionali e dell'Unione Europea al fine di tutelare sia i turisti-consumatori, che gli operatori del settore.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Il monitoraggio sulla corretta applicazione e sul raggiungimento degli obiettivi della norma proposta è demandata al competente Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Durante la fase preparatoria sono state svolte consultazioni con le associazioni di categoria alle quali è stato richiesto di voler formulare le proprie osservazioni, alcune delle quali sono state fatte proprie dell'Amministrazione ed inserite nel testo trasmesso per i prescritti pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione.

Il Dirigente Generale

CATRINI



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE

“Disciplina delle strutture turistico-ricettive”

Disegno di legge regionale n.

INDICE

TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Attività turistico ricettive
- Art. 3 Strutture turistico ricettive

TITOLO SECONDO - Disciplina e classificazione delle strutture ricettive

- Art. 4 Periodi di apertura
- Art. 5 Classificazione
- Art. 6 Verifica della classificazione
- Art. 7 Requisiti morali
- Art. 8 Esercizio dell'attività ricettiva
- Art. 9 Denominazione
- Art. 10 Assicurazione

TITOLO TERZO - Definizione delle strutture ricettive

Capo primo. - Strutture ricettive alberghiere

- Art. 11 Alberghi
- Art. 12 Condhotel
- Art. 13 Residenze turistico alberghiere
- Art. 14 Residenze d'epoca alberghiere

Capo secondo. - Strutture ricettive extra alberghiere

- Art. 15 Affittacamere
- Art. 16 Alberghi diffusi
- Art. 17 Alloggi agrituristici
- Art. 18 Bed & breakfast
- Art. 19 Campeggi
- Art. 20 Aree di sosta temporanea a fini turistici
- Art. 21 Case e appartamenti per vacanze
- Art. 22 Case per ferie

- Art. 23 Ostelli
- Art. 24 Rifugi escursionistici, montani e bivacchi
- Art. 25 Turismo rurale
- Art. 26 Villaggi turistici

Capo terzo. - Altre strutture ricettive

- Art. 27 Marina resort
- Art. 28 Alloggi nautici diffusi
- Art. 29 Boat & breakfast
- Art. 30 Classificazione ed esercizio delle attività ricettive di cui al terzo capo

Capo quarto. - Locazioni turistiche

- Art. 31 Locazioni turistiche

TITOLO QUARTO - Regolamentazione delle strutture ricettive

- Art. 32 Obblighi di comunicazione dei dati ai fini statistici
- Art. 33 Pubblicità dei prezzi e informazione all'interno dell'esercizio
- Art. 34 Istituzione del Codice identificativo regionale

TITOLO QUINTO - Vigilanza e sanzioni

- Art. 35 Funzioni di vigilanza e controllo
- Art. 36 Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività
- Art. 37 Sanzioni amministrative

TITOLO SESTO - Disposizioni finali

- Art. 38 Modifica di norme
- Art. 39 Neutralità finanziaria ed entrata in vigore

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo delle strutture turistico ricettive alberghiere, extralberghiere ed altre strutture di ospitalità della Regione Siciliana, in armonia con la legislazione nazionale, al fine di:
 - a. valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;
 - b. accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed il suo restauro conservativo;

c. garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

Art. 2

Attività turistico ricettive

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.

Art. 3

Strutture turistico ricettive

1. Le strutture turistico ricettive si distinguono in:

A) Strutture ricettive alberghiere:

- 1) Alberghi;
- 2) Condhotel;
- 3) Residenze turistico alberghiere;
- 4) Residenze d'epoca alberghiere.

B) Strutture ricettive extralberghiere:

- 1) Affittacamere;
- 2) Alberghi diffusi;
- 3) Alloggi agrituristici;
- 4) Bed & Breakfast;
- 5) Campeggi;
- 6) Case e appartamenti per vacanze;
- 7) Case per ferie;
- 8) Ostelli;
- 9) Rifugi escursionistici, montani e bivacchi;
- 10) Turismo rurale;
- 11) Villaggi turistici;

C) Altre strutture ricettive:

- 1) Marina resort;
- 2) Albergo nautico diffuso;
- 3) Boat and breakfast;

D) Locazioni turistiche.

TITOLO SECONDO

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive

Art. 4

Periodi di apertura

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui alla presente legge si distinguono in annuali e stagionali:

- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare;
- b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a novanta giorni consecutivi e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare.

2. Il titolare della licenza comunica al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite posta elettronica certificata (PEC), le date di apertura e chiusura con le modalità previste dal successivo articolo 8.

Art. 5

Classificazione

1. Con decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in coerenza con la presente legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, vengono stabiliti per le strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 3, ad eccezione degli alloggi agrituristici, degli alberghi nautici diffusi, delle locazioni turistiche, dei boat & breakfast e dei marina resort:

- a) i requisiti minimi obbligatori in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 con esclusione degli alberghi diffusi;
- b) i criteri per la loro classificazione;
- c) le caratteristiche tecniche, il codice ATECO di riferimento, la categoria catastale e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive;
- d) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività ricettiva.

2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

4. Per tutte le istanze di classificazione, riclassificazione, variazione e modifica delle strutture ricettive è previsto il versamento dei diritti di segreteria pari a 100,00 euro per ciascuna pratica e tipologia di richiesta su apposito conto corrente della Regione Siciliana. Il mancato versamento comporta l'archiviazione della pratica. In caso di variazioni e/o integrazioni all'istanza presentata il versamento deve essere nuovamente eseguito. I proventi dei diritti di segreteria sono incamerati, mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

5. Alle strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle i cui rappresentanti legali abbiano presentato alla data di entrata in vigore della presente legge istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico-ricettive a valere sui fondi extraregionali, si applicano i requisiti minimi obbligatori di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, a eccezione delle superfici minime e relative cubature delle camere già autorizzate ai fini della classificazione o previste dalle normative vigenti alla data di presentazione delle citate istanze. Sono in ogni caso tenute al rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al D.M. 14.06.1989, n. 236.

Art. 6

Verifica della classificazione

1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione autocertificata e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procede alla rettifica della classificazione.

Art. 7

Requisiti morali

1. Il titolare delle strutture di cui alla presente legge deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. I titolari, i gestori, o i loro rappresentanti, sono soggetti all'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia di cui sopra.

Art. 8

Esercizio dell'attività ricettive

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 da presentare al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ad eccezione degli alloggi agrituristici, degli alloggi nautici diffusi, dei boat & breakfast, dei marina resort e delle locazioni turistiche per i quali si rimanda agli articoli 17, 27, 28, 29 e 31.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dal decreto assessoriale di cui all'articolo 5 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia, ambiente, prevenzione degli incendi, nonché delle disposizioni relative all'efficienza energetica e di quelle contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. La SCIA, ove previsto, deve ricomprendere anche le attività di erogazione di servizi complementari.
4. Con circolare da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo fornirà le indicazioni per la trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente norma, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. La comunicazione è effettuata dal subentrante al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
 - a) entro trenta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro sessanta giorni dalla morte del titolare.
6. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento dell'attività;
 - b) il possesso dei requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 5.
7. La sospensione delle attività di cui al presente Titolo per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione preventiva da effettuarsi al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

8. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni anche non consecutivi nell'arco di un anno solare pena la decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

9. La cessazione delle attività di cui alla presente legge è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro cinque giorni dal suo verificarsi.

Art. 9

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti nel rispetto delle norme del codice civile in materia. Non è inoltre consentito assumere la denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, a meno che non sia trascorso un tempo non inferiore ai sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda. La denominazione di una struttura ricettiva si intende uguale a quella di un'altra struttura ricettiva quando esse hanno in comune almeno un elemento, o la parte della parola in cui si concentra il significato, o radice.

2. La denominazione di una struttura ricettiva deve essere obbligatoriamente chiaramente riportata nell'insegna e in ogni forma di comunicazione pubblicitaria unitamente al codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 34 della presente legge.

Art. 10

Assicurazione

1. I titolari delle strutture ricettive di cui alla presente legge devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

2. Per l'alloggio nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile.

TITOLO TERZO

Definizione delle strutture ricettive

Capo primo

Strutture ricettive alberghiere

Art. 11

Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande.

2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni e che assicurano i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

3. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso adeguatamente delimitato dotato di un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
4. Negli alberghi sono consentite, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):
- a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti;
 - b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti;
 - c) l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.
 - d) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, che comporta l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza, oltre alla presenza di allarmi con chiamata d'emergenza.

Art. 12 *Condhotel*

1. Sono condhotel, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 13 *Residenze turistico alberghiere*

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.
2. Le residenze turistico-alberghiere non possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti se non attraverso distributori automatici.

Art. 14 *Residenze d'epoca alberghiere*

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca" mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere.

Capo secondo **Strutture ricettive extralberghiere**

Art. 15

Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti ubicate nella stessa unità immobiliare per un totale massimo di 14 posti letto e con un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili per camera, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi oltre ad eventuali servizi complementari.

2. Gli esercizi di affittacamere devono essere gestiti in forma imprenditoriale.

3. L'attività di affittacamere di nuova costituzione comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due appartamenti ubicati nello stesso edificio.

Art. 16

Alberghi diffusi

1. Per la disciplina dell'albergo diffuso rimane fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

Art. 17

Alloggi agrituristici

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le competenti strutture dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea trasmettono al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la denominazione della struttura e la relativa autorizzazione all'esercizio.

Art. 18

Bed and breakfast

1. Sono esercizi di bed and breakfast (B&B) le strutture ricettive composte da non più di cinque camere per i clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a quattordici posti letto con un massimo di quattro posti letto per camera non sovrapponibili, ubicate nella stessa unità immobiliare, in cui sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione. Inoltre nell'abitazione adibita a B&B devono essere presenti la stanza del titolare e la sala soggiorno.

2. I bed and breakfast possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale.
3. Nel caso di esercizio in forma imprenditoriale la capacità ricettiva può essere non superiore a 5 camere con un massimo di 20 posti letto.
4. L'attività di bed and breakfast deve essere esercitata esclusivamente nella abitazione dove la persona fisica che ne ha la titolarità ha la residenza e il domicilio e vi risiede stabilmente.

Art. 19 Campeggi

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. I campeggi sono strutture ricettive all'aria aperta, aperte al pubblico, a gestione unitaria, che in aree recintate forniscono di norma alloggio ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.

2. I campeggi possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. E' consentita inoltre la presenza di strutture temporaneamente ancorate al suolo realizzate senza l'ausilio di conglomerati cementizi o simili per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare. Non è consentita la promiscuità degli esercizi dei campeggi con altre strutture ricettive o con stabilimenti balneari.”

2. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle norme indicate nella presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali”.

3. Il comma 7 bis, dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Il Comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove devono essere assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni nell'arco dell'anno solare, previo nulla osta del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo:

- a) *per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;*
- b) *per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.”*

4. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

5. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 20

Aree di sosta temporanea a fini turistici

1. Sono "aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti" le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 72 ore consecutive.
2. Sono "aree attrezzate di sosta temporanea" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive.
3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime e delle ulteriori dotazioni individuate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera i):
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue.
4. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:
 - a) la realizzazione e la gestione diretta;
 - b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.
5. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 4, lettere a) e b).
6. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta la cui capacità ricettiva complessiva, anche ai fini della definizione degli standard, non può superare i quattro posti letto per ogni piazzola. Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento nel rispetto della capacità massima complessiva per ogni piazzola. E' consentita la suddivisione della piazzola in più settori limitatamente al caso di tende, sempre nel rispetto della capacità complessiva della struttura. E' consentito ospitare nelle piazzole di tipo stanziale, nei periodi non utilizzati a tale fine, turisti dotati degli allestimenti di tipo campeggio.

Art. 21

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti con contratti non superiori a tre mesi consecutivi al medesimo soggetto.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 22
Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Le case per ferie non possono effettuare la vendita o il noleggio delle unità abitative tramite le strutture presenti sul web per la prenotazione di strutture ricettive e le agenzie di viaggio e soggiorno.
3. Le case per ferie possono accogliere nelle proprie strutture solo clienti registrati ed associati da almeno sei mesi presso la struttura che detiene la titolarità.
4. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

Art. 23
Ostelli

1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative e da soggetti privati in forma imprenditoriale.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

Art. 24
Rifugi escursionistici, montani e bivacchi

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati e situate a un'altezza non superiore ai 1000 metri sul livello del mare.
2. Sono rifugi montani i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti oltre i mille metri di altezza.
3. I rifugi montani possono essere con custodia o incustoditi.
4. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
5. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 25
Turismo rurale

1. Per la disciplina del turismo rurale rimane fermo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

2. All'articolo 30, comma 4, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 le parole "*ospitalità e/o ristorazione*" sono sostituite dalle parole "*ospitalità e ristorazione*".

Art. 26

Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei villaggi turistici sono consentite, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):
 - a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normativa vigente;
 - b) l'attività di vendita al dettaglio nel rispetto delle disposizioni di legge e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;
 - c) l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore;
 - d) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, che comporta l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.

Capo terzo

Altre strutture ricettive

Art. 27

Marina resort

1. Per la disciplina dei marina resort rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8.

Art. 28

Alloggi nautici diffusi

1. Per alloggio nautico diffuso si intende la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nello specchio d'acqua appositamente attrezzato e autorizzato nel territorio regionale, che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il numero minimo delle unità da diporto deve essere almeno pari a sette. Le unità da diporto devono essere

idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a 11 bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria almeno ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni ovvero in altre unità delocalizzate comunque organizzate.

2. L'avvio delle attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale predisposto dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

5. Con decreto dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, si definiscono le modalità di apertura e di esercizio degli alloggi nautici diffusi nonché la relativa classificazione.

6. Presso il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale degli alberghi nautici diffusi.

7. L'elenco degli alloggi nautici diffusi viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti d'intesa con il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo, anche al fine di renderlo accessibile sulle pagine web destinate alla promozione turistica della Sicilia.

Art. 29

Boat & breakfast

1. Si intende per boat & breakfast l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiata in porto, comprendente il pernottamento e prima colazione.

2. All'attività di boat & breakfast non possono essere adibite più di quattro unità da diporto.

3. Le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 26 e 27 trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di boat & breakfast.

4. L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, è abrogato.

Art. 30

Classificazione ed esercizio delle attività ricettive di cui al capo terzo

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui agli articoli 27, 28 e 29 della presente legge è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 da presentare al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dal decreto assessoriale di cui all'articolo 5 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

Capo quarto **Locazioni turistiche**

Art. 31

Locazioni turistiche

1. Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all'interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno senza prestazioni di servizi accessori e/o turistici, esercitate in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale per un periodo pari o inferiori a trenta giorni consecutivi. Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari e/o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatari.

4. La locazione turistica è resa in unità abitative private dotate di un solo codice catastale e di abitabilità, senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari ad eccezione della sola fornitura di biancheria all'inizio del soggiorno.

5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazioni turistiche brevi, nonché i soggetti di cui al comma 3, ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione di apposito modello di offerta di ospitalità riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno, secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;

b) trasmissione giornaliera telematica dei dati, obbligatoria, anche in assenza di movimento, nel rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica prevista dal presente articolo.

TITOLO QUARTO **Regolamentazione delle strutture ricettive**

Art. 32

Obblighi di comunicazione dei dati ai fini statistici

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tramite il sistema `turist@t`.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
3. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno, inoltre, l'obbligo di registrare le presenze e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
5. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica.

Art. 33

Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti delle strutture ricettive è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.
2. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura ricettiva.

Art. 34

Istituzione del Codice identificativo regionale

1. È istituito il Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive uguale al "codice struttura" attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", istituito con decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che è adottato da tutte le strutture di cui alla presente legge.
2. I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esporre il CIR all'esterno delle strutture ricettive integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità.

TITOLO QUINTO

Vigilanza e sanzioni

Art. 35

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli alloggi agrituristici, degli alloggi

nautici diffusi, dei boat & breakfast e dei marina resort, sono esercitate dal Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e dai Comuni competenti per territorio.

2. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo per gli alberghi nautici diffusi, per i boat & breakfast e per i marina resort sono esercitate dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

3. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Comune territorialmente competente, cui spetta il gettito derivante dalle sanzioni riscosse.

Art. 36

Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 6, qualora venga accertata la gestione di una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge in mancanza della presentazione della SCIA, ovvero in mancanza di uno o più requisiti previsti per il titolare e per il gestore, i dipartimenti regionali competenti alle funzioni di vigilanza e controllo dispongono la chiusura dell'attività, dandone comunicazione alle autorità competenti.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori della struttura ricettiva per il livello minimo di classificazione previsto dai relativi decreti assessoriali, il Dipartimento regionale competente sospende temporaneamente l'attività assegnando un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il gestore o il titolare della struttura ricettiva provvede a conformare la struttura alle disposizioni vigenti. Decorso inutilmente il termine assegnato il Dipartimento competente dispone la chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti, o l'adozione di un provvedimento di sospensione per un periodo limitato, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui alla presente legge non abbia consentito agli uffici competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento di chiusura o di sospensione dell'attività, il Dipartimento regionale competente, previa diffida ad ottemperare entro un termine non superiore a cinque giorni, trasmette gli atti al Comune territorialmente competente, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, ai fini dell'esecuzione coattiva del provvedimento, con le modalità di apposizione dei sigilli, nell'ipotesi di mancato adempimento della suddetta diffida.

Art. 37

Sanzioni amministrative

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 32 o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 32, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive che non espongono la tabella di cui all'articolo 33, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.
5. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di indicare il CIR nell'insegna e di esporlo all'esterno delle strutture ricettive in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso da parte dell'utenza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2,500,00.
6. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 6.000,00.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione assegnato.
8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00:
 - a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura diverso da quello autorizzato;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti per il tipo di struttura;
 - c) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicare ai rispettivi Dipartimenti regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni, tale circostanza;
 - d) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato con la classificazione.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui all'art. 32, comma 3 della presente legge.
10. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture di cui alla presente legge é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
 - a) in caso di somministrazione di alimenti e di bevande in violazione di quanto previsto dalla presente legge;
 - b) nel caso in cui gli ospiti all'interno della struttura ricettiva siano soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA.
11. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

TITOLO SESTO

Disposizioni finali

Art. 38

Modifica di norme

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, le parole "*alle province regionali*" sono sostituite con le parole "*al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo*".

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, dopo le parole “*delle strutture extra-alberghiere.*” è aggiunto il seguente periodo: “*Alla classificazione provvede il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo*”.
3. Al comma 9 dell'articolo 5 del D.P.Reg. n. 7 del 02 febbraio 2015 dopo le parole “è il comune.” è aggiunto il seguente periodo “Competente per la classificazione è il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”.
4. Gli articoli dall'1 all'8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, sono abrogati.

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Documento firmato da:
RENATO SCHIFANI
11.10.2023 17:16:30 UTC

ELVIRA
AMAT
A

Firmato digitalmente da
ELVIRA AMATA
Data:
2023.10.05
11:04:49 +02'00'

Terrace
Camp

Numero Codice Fiscale 80012000826
Numero Partita Iva 02711070827

Repubblica Italiana



p.f. 3297

Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Servizio 07
"Coordinamento attività delle Ragionerie
Centrali"

Prot. n. 88340 del 17/08/2023

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO Ufficio di Gabinetto
17 AGO. 2023
N. 2872

All'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
Ufficio di Gabinetto

e.p.c. Al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Alla Presidenza
Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n. 3

Oggetto: Disegno di legge recante: "Disciplina delle strutture turistico-ricettive".

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. n. 2870 dell'11/08/2023 di codesto Ufficio di Gabinetto acquisita al protocollo di questa Ragioneria Generale al n. 87953 in pari data, con la quale codesto Ufficio di Diretta Collaborazione invia alla scrivente Ragioneria Generale la riscrittura dello schema del disegno di legge in oggetto ed il parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale, si rappresenta che, la nuova stesura del disegno di legge recepisce le indicazioni fornite a codesto Ufficio di Gabinetto nella nota prot. n. 71568 del 6 luglio 2023 superando, sia nelle integrazioni alla relazione tecnica sia nel testo, le problematiche ivi evidenziate.

In particolare, in ordine alla previsione di cui al comma 4 dell'art.5, viene stimato in 100.000 euro annui il nuovo provento derivante dal versamento in entrata pari a 100 euro per

Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo - Telefono 091-7076620

pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

\\bila02vs\Servizio X\ATTIVITA' SERVIZIO 07 DIP BILANCIO\DISEGNI DI LEGGE\DISEGNI DI LEGGE 2023\DDL STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE\DDL DEFINITIVO\ Bollinatura DOPO CAMPO Strutture ricettive.odt

ciascuna richiesta di classificazione, riclassificazione, variazione e modifica delle strutture ricettive, che sarà incamerato dalla Regione Siciliana mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'art. 35, comma 3, la nota ribadisce che, il provento, che, a legislazione vigente, è affidato dal D.A. n.469/S.2/TUR del 20 marzo 2017 alla competenza delle ex province regionali non ha prodotto gettito e, pertanto non se ne può produrre neanche una stima di massima sulla base del pregresso. Inoltre, il d.d.l. in oggetto sposta la competenza ai comuni sia relativamente all'attività sanzionatoria sia gli eventuali introiti. Pertanto, il predetto art.35 non modifica i saldi di bilancio né della Regione Siciliana, né delle province regionali, né dei comuni .

Per quanto sopra esposto si ritiene di poter apporre il visto di conformità previsto dalla normativa vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi.

Il Ragioniere Generale

avv. Ignazio Tozzo

(per delega di cui alla nota prot. 85550 dell'8/08/2023)

Il Dirigente

D.ssa Di Stefano Antonella

ANTONELLA
DI STEFANO

Firmato digitalmente da
ANTONELLA DI STEFANO
Data: 2023.08.16
17:09:46 +02'00'

Il Responsabile del Servizio

Alessandro Carloni
16.08.2023 08:23:21
UTC

Il Funzionario Direttivo

f.to Roberta Del Noce

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 091-7076620

pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Wbila02vs\Servizio X\ATTIVITA' SERVIZIO 07 DIP BILANCIO\DISEGNI DI LEGGE\DISEGNI DI LEGGE 2023\DDL STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE\DDL DEFINITIVO\
Bollinatura DOPO CAMPO Strutture ricettive.odt